



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria in Seconda Convocazione – Seduta

COPIA

N. 3	OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022 art.
del 26-03-2020	151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 e succ. nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello risultano:

	Presente/Assente
Roberto Sciuлло	Presente
Roberto D'Eramo	Presente
Loreto Donatelli	Presente
Lucio Di Padova	Presente
Monica Le Donne	Assente
Rosella D'Antonio	Presente
Gioacchino Sciuлло	Presente
Mario Trozzi	Presente
Francesco Di Pasquale	Assente
Francesco Donatelli	Assente
Roberto Donatelli	Assente

Partecipa il Segretario Comunale Leonardo De Sena Plunkett

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Sciuлло

assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto:

Visti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.,U. 267/2000.

Sig. F.to Ionata Fiorella, responsabile del servizio interessato:
Sig.ra f.to Ionata Fiorella, responsabile del servizio finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

VISTO il D.Lgs. N. 118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 49 in data 18.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 in data odierna, ha approvato il Documento unico di programmazione comprensivo della nota di aggiornamento approvata con delibera di G.C. n. 76 del 2019;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 87 in data 11.12.2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

VISTA la delibera n. 86 del 11.12.2019 di approvazione del Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del revisore dei conti;

PRESO ATTO che, come confermato dal MEF con circ. n. 1/DF/2020, la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU** di cui all'articolo 1, cc. 738-783 L. n. 160/2019, per il 2020 è sospesa e sarà approvata comunque entro il 30 giugno 2020, con decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, c. 779, L. n. 160/2019 che recita: “779. *Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020*”;

DATO ATTO che il richiamato D.L del 17 marzo al comma 5 stabilisce che i comuni, in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico e finanziario del servizio rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;

VISTO l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016*;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

RICHIAMATO infine il Decreto Legge del 17 marzo 2020 con il quale è stato prorogato al 31.05.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “*gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*”;

VISTO l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “*a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123*”.

VISTO altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

RILEVATO CHE, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010).

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

RITENUTO di provvedere in merito;

CONSTATATO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 che, sebbene non materialmente allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e di cui si riportano gli equilibri finali nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

- di dare atto che il bilancio di previsione 2020/2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

- di dare atto che ai sensi del D.L. del 17 marzo 2020 **sono confermate le tariffe TARI approvate per l'anno 2019** e che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico e finanziario del servizio rifiuti;

- di dare atto che, come confermato dal MEF con circ. n. 1/DF/2020, la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU** di cui all'articolo 1, cc. 738-783 L. n. 160/2019, per il 2020 è sospesa e sarà approvata comunque entro il 30 giugno 2020, con decorrenza 1° gennaio 2020;

- che con deliberazione della G.C. n. 77 del 22.11.2019 è stata approvata la destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli artt. 142 e 208 del D.Lgs.n.285/1992 e ss.mm.ii;

- di confermare nelle misure già applicate per il 2019 i diritti e le tariffe dei servizi pubblici locali;

- di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

- di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Sciullo

IL SEGRETARIO

f.to Leonardo De Sena Plunkett

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li 22-04-2020

Il responsabile alla pubblicazione

f.to De Sena Plunkett Leonardo

SI ATTESTA

- che diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. 267/2000.

- che è divenuta esecutiva il.....per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Leonardo De Sena Plunkett

Per copia conforme all'originale

Data _____

**IL SEGRETARIO
De Sena Plunkett Leonardo**